



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Umbria e delle Marche



IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota prot. n.860/34.22.07 del 02.11.2016 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

RITENUTO che l'archivio di Giorgio De Sabbata di Pesaro riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio privato Giorgio De Sabbata di Pesaro conservato presso l'Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro – Urbino

costituito da 15 metri lineari ca. di documentazione

di proprietà dell'Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro – Urbino

detenuto dall'Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro – Urbino

conservato presso l'Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro – Urbino, Galleria dei Fonditori, 64 61100 Pesaro

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'archivio conserva documenti prodotti da Giorgio De Sabbata nato a Pesaro il 02.07.1925, partigiano combattente delle Brigate Garibaldi di Pesaro, avvocato, insegnante e uomo politico. E' stato sindaco di Pesaro dal 1959 al 1970, membro del Consiglio regionale delle Marche dal 1970 al 1972, senatore della Repubblica italiana per il Partito Comunista per quattro legislature consecutive dal 1972 al 1987, ed ha ricoperto diversi altri incarichi parlamentari e internazionali. Nel quadro di un impegno costante e illuminato sulle questioni internazionali, in particolare sul disegno di costruzione della Federazione Europea, oltre che della pace e del ruolo delle istituzioni locali e regionali per il perseguimento di questi obiettivi, Giorgio De Sabbata è stato: - membro autorevole e dirigente nazionale dell'AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa - aderente al CCRE, la più grande organizzazione di enti locali d'Europa); - membro attivo ed autorevole della Fédération mondiale des cités unies et des villes jumelées; - membro autorevole del CPLRE (Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa - articolazione del Consiglio d'Europa - 47 stati europei) per il quale è stato anche inviato/osservatore in diversi paesi dell'est per il monitoraggio della situazione della democrazia locale."

Ancona - Via dell'Agricoltura, 1 - 60127
tel. 071 898035 fax 071 2800436

Perugia - Via Garibaldi, 185 - 06123
tel e fax 075.5052198 - 075.5055715

posta certificata: mbac-sab-uma@mailcert.beniculturali.it
e-mail: sab-uma@beniculturali.it
C.F. 80005570421



Il fondo conserva soprattutto documenti manoscritti, dattiloscritti e a stampa di carattere politico per una consistenza di circa 15 metri lineari e si conserva attualmente presso l'Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino.

Notifica in particolare all'Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro – Urbino ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
 - permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
 - dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
 - denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
 - consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);
- e il **divieto** di:
- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
 - far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via Gaeta 8/a 00185 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

.....14.DIC.,2016



Perugia - Via dell'Agricoltura, 1 - 60127
tel. 071 898035 fax 071 2800436

posta certificata: mbac-sab-uma@mailcert.beniculturali.it

e-mail: sab-uma@beniculturali.it

C.F. 80005570421

IL SOPRINTENDENTE

(Dott. Mario Squadroni)

Mario Squadroni

Perugia - Via Garibaldi, 185 - 06123
tel e fax 075.5052198 - 075.5055715